



D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell'interno "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto 2021"

*PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2:
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.*



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI

COMPLETAMENTO RIFIORIMENTO SCOGLIERE
SE4-SE5-SE6 FRONTE "BERSAGLIO"
CUP E39E19000740002 CUI L00127440410202000002

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTISTA GENERALE:

Dott. Ing. Elisa Seta

D.L.:

Prof. Ing. Alessandro Mancinelli

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Federico Fabbri

DATA: DICEMBRE 2022

Rev 00

SCALA:

ELAB.

12



COMUNEDIFANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SETTORE 5 - LL.PP.

**Completamento rifiorimento scogliere SE4-SE5-SE6 fronte "Bersaglio" –
CUP E39E19000740002 - CUI L00127440410202000002**

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA

Ing. Elisa Seta

IL RUP

Ing. Federico Fabbri

DATA: Dicembre 2022

AGGIORNAMENTO:

CONTRATTO D'APPALTO

(Se del caso, in merito alla forma contrattuale, Scrittura privata o Atto pubblico rogato da Segretario Comunale, apportare le dovute modifiche/integrazioni).

.....

Repertorio n. _____ del _____

Codice identificativo gara (CIG): _____

Codice Unico di Progetto (CUP): E39E19000740002

Totale appalto: 1.650.000,00 €

Costi/Oneri della sicurezza: 19.530,07 €

L'anno duemila _____ (____) questo giorno _____ (____) del mese di _____, avanti a me dott. _____, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Dott. Ing _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Fano C.F. _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante", che dichiara di intervenire in questo atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative alla "Stazione Appaltante") in rappresentanza e per conto e nell'interesse del Comune di Fano con sede in Via San Francesco d'Assisi n. 76, codice fiscale e partita IVA 00127440410, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore 5°- LL.PP. _____, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con Decreto del Sindaco n. _____ del _____;

E

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ dell'impresa _____, C.F.: _____, partita I.V.A. _____, con sede legale in _____, alla via _____, P.E.C. _____, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ dell'impresa _____, C.F.: _____, partita I.V.A. _____, con sede legale in _____, alla via _____ P.E.C. _____, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio _____, in _____, Repertorio n° _____ in data _____ (depositato in atti del Comune al prot. n.), tra essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
con sede in _____, Via _____, n° _____
P.E.C. _____

Impresa - 2 _____

C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
 con sede in _____, Via _____, n° _____
 P.E.C. _____

Impresa - 3 _____
 C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
 con sede in _____, Via _____, n° _____
 P.E.C. _____

Impresa - n _____
 C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
 con sede in _____, Via _____, n° _____
 P.E.C. _____

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta / determinazione del Responsabile del Settore _____ n° _____ del _____, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di per un importo complessivo di 1.650.000,00 €, di cui 6.082,05 € per oneri/costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come da seguente *Quadro Tecnico Economico*;

Completamento rifiorimento scogliere SE4-SE5-SE6 fronte "Bersaglio" - CUP E39E19000740002 - CUI L00127440410202000002			
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			
A	Lavori		
a.1	Lavori a misura di cui:		€ 1,211,576.97
a.2	Costi della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)		€ 19,530.07
	incidenza manodopera (inclusa nei prezzi)	€ 96,926.16	
	Totale Lavori a base d'asta (a1 – a2)		€ 1,192,046.90
	Totale lavori da appaltare (A)		€ 1,211,576.97
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
b.1	accantonamento per eventuale revisione prezzi (art. 29 della L. n. 25/2022 di conversione del D.L. n. 4/2022) e arrotondamenti.		€ 10,817.58
b.2	rilievi, verifiche (bellica e archeologica), accertamenti e indagini (IVA compresa);		€ 15,000.00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi;		€ 0.00
b.4	imprevisti e premio di accelerazione (come da PNRR);		€ 10,000.00
b.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		€ 0.00
b.6	lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		€ 0.00
b.7	spese tecniche per attività preliminari, per progettazione esecutiva, per direzioni lavori, per assistenza giornaliera, per misura e contabilità, per Direzione Operativa e Ispezione di cantiere, per rilievi batimetrici ante e post opera (Oneri previdenziali e IVA compresi);		€ 70,226.98

b.8	importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016		€ 24,231.54
b.9	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione, eventuale verifica di cui all'Art. 28, c.1, del D.Lgs 81/2008 (valutazione rischio ordigni bellici);		€ 2,000.00
b.10	eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo ANAC;		€ 600.00
b.11	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 4,000.00
b.12	spese per monitoraggi, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo e collaudo in corso d'opera, nonché per altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed IVA compresi);		€ 35,000.00
b.13	i.v.a. Lavori, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (iva al 22% su \$1,211,576.97)		€ 266,546.93
	Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B)		€ 438,423.03
C	Totale intervento (A+B)		€ 1,650,000.00

- il progetto dei lavori di cui al presente contratto d'appalto è così codificato: CUP E39E19000740002 – CIG n. - Numero gara; la categoria prevalente di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010 risulta essere individuata, come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito CSA), nella **Categoria OG 7 "OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO"** che risulta subappaltabile fino al limite del 49,99%. Le opere di cui alla sopracitata categoria prevalente OG7 comprendono le seguenti lavorazioni: rifiorimento di tre scogliere soffolte esistenti che saranno trasformate in opere emerse tramite fornitura e posa in opera di massi naturali, per un importo complessivo di progetto pari ad € 1.211.576,97 – trattandosi d'importo complessivo superiore a 150.000,00 €, quale requisito di partecipazione alla gara d'appalto, è necessario che l'Operatore Economico/Concorrente sia in possesso di Attestazione di qualificazione SOA – III classifica o successiva, per la categoria OG7 (Sistema Unico di qualificazione degli Esecutori di lavori pubblici – Art.84 del D.Lgs 50/2016 ed Art.60 e successivi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.). Inoltre, essendo necessaria l'Attestazione SOA di III classifica, ai fini della qualificazione ed ai sensi dell'Art. 63, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i., il Concorrente deve possedere anche il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
- l'intervento denominato **"Completamento rifiorimento scogliere SE4-SE5-SE6 fronte "Bersaglio" - CUP E39E19000740002 - CUI L00127440410202000002"** appartiene all'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024 del Comune di Fano approvato con Delibera di C.C. n. 242 del 23-12-2021 e aggiornato da ultimo nella seduta del C.C. del 29/11/2022;
- Il costo complessivo dell'intervento in oggetto - pari ad **euro 1.650.000,00** – è finanziato con **fondi PNRR** (euro 1.000.000,00 - **PNRR - M2C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni**) e con **Fondi propri Comunali** (euro 650.000,00)
- al presente contratto si applica la disciplina del Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (**PNC**) di cui al decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di*

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni.

- la spesa in questione, di complessivi euro 1.650.000,00 (euro 1.000.000,00 – Fondi PNRR ed euro 650.000,00 – Fondi Comunali), trova copertura economica sul Cap. del Bilancio di Previsione 2022-2024, Annualità 2022, ove esiste la necessaria disponibilità come di seguito individuato:
- Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Federico Fabbri, Dirigente del Settore 5 - LL.PP., che ha proceduto in data alla validazione del progetto, a termini dell'Art. 26 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
- con Determinazione a contrattare n. del del Dirigente del Settore 5 - LL.PP. si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Fano di procedere con la gara d'appalto dei lavori in oggetto stabilendo le modalità ed i criteri per l'esperimento della medesima gara ed in particolare:
Che per l'appalto, interamente **a misura**, dei lavori dell'intervento denominato "
....." - C.U.P., il criterio di aggiudicazione è quello del **MINOR PREZZO** con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto dei costi della sicurezza di cantiere, da determinarsi mediante massimo ed unico ribasso sull'Elenco Prezzi di Progetto;
Che si sarebbe proceduto con Procedura ad evidenza pubblica (Procedura Aperta ...completare), ai sensi dell'Art., comma, della Legge n.120/2020 / D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. (da completare a seconda del caso)
- con Determinazione del Responsabile del Settore 1 – U.O. Servizi Appalti e Contratti n. del, l'appalto dei Lavori di che trattasi è stato aggiudicato in via definitiva (**oppure** è stato aggiudicato in via definitiva nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura così come previsto dall'Art. 8, comma 1 – lettera a), della L.120/2020 e s.m.i.) al sunnominato appaltatore, Ditta con sede legale in C.F. e P.IVA che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del % (corrispondente all'importo di €.) per un importo complessivo di €. oltre IVA di Legge di cui €. per lavori ed €. per oneri/costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che ai fini dell'efficacia del contratto, è stata acquisita d'ufficio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che è stata acquisita d'ufficio la visura della competente C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;
- che ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la Ditta Appaltatrice è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n., INAIL n., Cassa Edile n.....);
- che è stata acquisita la documentazione comprovante i requisiti di ordine tecnico-organizzativo dell'Appaltatore (Attestazione SOA per la categoria, classifica), nonché la documentazione di qualità come da certificazione ISO 9001:2015 (se dovuta);
- con Determinazione del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. del si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta (Appaltatore);
- (Se del caso) che, a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dell'Appaltatore condotte dal Settore 1 – U.O. Servizi Appalti e Contratti del Comune di Fano, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di che trattasi e di cui alla richiamata Determinazione del Responsabile del Settore 1 – U.O. Servizi Appalti e Contratti n. del è stata dichiarata efficace ai sensi dell'Art. 32, comma 7, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. come da successiva Determinazione del Responsabile del Settore 1 – U.O. Servizi Appalti e Contratti n. del
- (se del caso) che ai sensi dell'Art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data, Prot. n. alle altre ditte concorrenti;

- che l'Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato in Amministrazione trasparente ed all'Albo Pretorio on-line, dal
- che in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente sull'antimafia, prevista dal D.Lgs. n. 159/2011, l'impresa _____ – via _____ – _____ (____) Partita I.V.A. _____ (____) risulta iscritta nella White List della Prefettura di _____ dal _____ e L'impresa _____ – _____ – via _____ – _____ (____) – Partita I.V.A. _____ risulta iscritta nella White List della Prefettura di _____ dal _____;
- che il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, rubricato al protocollo n. _____ con cui si attestano le condizioni di accessibilità delle aree interessate dai lavori, l'assenza di impedimenti, la realizzabilità dei lavori appaltati, per cui sussistono le condizioni di immediata esecuzione dei lavori del presente contratto.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
 - Codice identificativo gara (CIG):
 - Codice Unico di Progetto (CUP): E39E19000740002

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 1.211.576,97 comprensivo dei Costi/Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA nella misura di Legge.
2. L'ammontare contrattuale di cui al comma 1 è così composto:
 - a. € 1.211.576,97 per lavori veri e propri, di cui:
 - € 19.530,07 per Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi (C.S.I./OSI)
 - € 96.926,16 per Costo del personale
 - b. € _____ per Costi della Sicurezza Aggiuntivi (C.S.A.) (se del caso)
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e di cui ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. Il contratto è stipulato interamente "a Misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs n.50/2016 e dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010 così come applicabile, per cui si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui al successivo comma 5 del presente Articolo e dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al successivo comma 6 del presente Articolo.

5. E' parte integrante del contratto e si intende come «elenco dei prezzi unitari contrattuali», l'elenco dei prezzi unitari di progetto a cui si applica il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario/appaltatore in sede di gara. Il ribasso di gara si intende offerto e applicato a ciascuno dei prezzi unitari in elenco di progetto al netto degli oneri sicurezza inclusi (CSI). I prezzi così ribassati ed a cui vanno aggiunti i relativi oneri della sicurezza inclusi (CSI) e non soggetti a ribasso, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
6. E' altresì parte integrante del contratto, l'elenco dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso così come individuato in sede di progetto dal Committente.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 7, 8, 9 del Regolamento generale, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria		Importi in euro			Incidenza su Totale
		Lavori	Oneri Sicurezza	Totale	
OG 7	<u>LAVORI A MISURA</u>				
	OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO	1.192.046,90	19.530,07	1.211.576,97	100,00%
	Sommano a Misura	1.192.046,90	19.530,07	1.211.576,97	100,00%
	Totale APPALTO	1.192.046,90	19.530,07	1.211.576,97	

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in _____, presso _____, alla via _____, n. _____.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ acceso presso _____.

Art. 6 - Termini di esecuzione – penali – penali per inadempimenti relativi a PNRR

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto. Tuttavia, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e come da Art.8, comma 1 – lettera a), della Legge n.120/2020 e s.m.i., è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'Art.80 del medesimo D.Lgs n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.
2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di **118 giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale qualora si provveda con le consegne parziali dei lavori come previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari ad **UNO per mille** (1.211,57 €) dell'importo contrattuale, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
4. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 2 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori,

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti dal Direttore Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. in merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara e di cui all'Art. 47, commi 3, 3-bis, 4 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i., comporta per l'Aggiudicatario/Appaltatore inadempiente, l'applicazione di penali in conformità dell'Art.47, comma 6, del medesimo D.L. 77/2021 convertito con L. n.108/2021. Le Penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo di aggiudicazione/del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, e sono individuate ed applicate con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 Bis - Premio di accelerazione previsto da PNRR

1. In merito alla disciplina del PNRR – PNC, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, ai sensi dell'Art.50, comma 4, del DL 71/2021 e s.m.i., è riconosciuto all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo pari allo **0,6 per mille** dell'importo contrattuale al netto dell'IVA di Legge. Il premio di accelerazione è quantificato dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, ed è individuato con le modalità ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 - Sospensione dei lavori - Proroghe

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
7. Ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016), nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art. 6, in conformità di quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.
4. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere con relativa cartellonistica e segnaletica come indicato anche dalle Autorità competenti;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 - i) lo smaltimento a norma di legge del materiale di scavo e dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;
 - l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro e delle singole lavorazioni ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - m) il prelievo, secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, di campioni di materiali da sottoporre alle prove ed agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche di cui all'Art.111, comma 1-bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e come previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresi gli adempimenti operativi per il campionamento ed il confezionamento dei campioni (maestranze, mezzi, attrezzi, trasporto, stoccaggio). Sono altresì a carico dell'appaltatore la predisposizione e l'allestimento di quanto necessario compresa l'assistenza per effettuare in loco/in sito prove di carico, prove sui materiali e/o sui manufatti compresi in appalto da eseguirsi da parte di laboratori/instituti incaricati e legalmente autorizzati scelti dalla Direzione lavori e/o dall'Organo di collaudo.
 - n) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, prove di laboratorio, ecc. che, ai sensi dell'Art.6 – comma 4 - del DM 49/2018, il Direttore Lavori ed il Collaudatore riterranno necessari a loro insindacabile giudizio;
5. L'appaltatore è tenuto a presentare certificazioni di qualità e schede tecniche di conformità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 28 (spese di contratto).

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Qualora prevista dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore e secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a **300.000,00 euro** secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 113-bis del codice dei contratti e dell'Art.14, comma 1 – lettera d) del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018, emette, contestualmente all'adozione di ogni Stato di avanzamento Lavori, e comunque entro sette giorni dall'adozione degli stessi S.A.L., il conseguente certificato di pagamento ai fini della relativa fatturazione elettronica da parte dell'Appaltatore.

Per adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende la data di emissione del medesimo S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori.

3. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e del Capitolato Speciale d'Appalto. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, la contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.
3. bis Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia e non previste in contratto, si procede secondo le relative speciali disposizioni di Legge.
4. i Costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
- 5-bis Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento e sull'importo del Conto Finale, è operata, nell'ambito delle detrazioni, la trattenuta, in quota parte, di un importo pari al prodotto del rapporto fra importo del S.A.L. in questione e l'importo contrattuale moltiplicato per l'importo dell'Anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima Anticipazione contrattuale.
6. Dopo l'ultimazione dei lavori ed all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso collaudo, il responsabile unico del procedimento rilascia il documento di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il Certificato/Documento di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Il **pagamento della rata di saldo**, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti nonché all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 5, del presente contratto (presentazione delle certificazioni di qualità e delle schede tecniche di conformità per tutti i prodotti forniti/istallati), e deve essere effettuato entro **60 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento della rata di saldo non si applica la Verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori di che trattasi poiché non classificabili come edili (c.d. **DURC di Congruità**). In merito si rinvia a quanto specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il Pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
7. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di

appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

10. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali e così come disciplinato ed individuato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Fino al 31 Dicembre 2023, al presente contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con Legge 28 marzo 2022, n.25. in particolare si evidenzia che:
 - a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.
 - b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'Art.29, comma 7, del citato D.L. 27/01/2022 n.4 convertito con Legge n.25/2022;
 - c) La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
 - d) A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
 - e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.
 - f) Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
 - g) Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

- h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta
 - i) La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
3. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'Art. 106 del codice dei contratti e dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 10 - bis – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'Art.29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 - Variazione/Modifica del progetto e del corrispettivo

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova modifica contrattuale/perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010 e di cui all'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.
3. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.
4. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'Art. 35 del codice degli appalti ed al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Le varianti in corso d'opera sono comunque soggette alle comunicazioni ed agli adempimenti di cui all'art.106, comma 14, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione – consegna anticipata dell'opera

1. Il Certificato di Collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 (SEI) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.
2. Fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio l'appaltatore deve adempiere agli obblighi di cui al successivo Art.16, comma 5. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'Art. 230 del D.P.R 207/2010 così come applicabile ai sensi delle norme transitorie del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. .

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.
2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. Qualora non si stipuli l'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie è demandata al Giudice ordinario presso il luogo in cui il contratto è stipulato.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Fano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici, per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto;
5. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Fano, ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.
6. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1. In conformità dell'Art. 88 (campo di applicazione), comma 2 – lettera f), del D.Lgs n.81/2008 (Normativa in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) le disposizioni del Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI, Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) non si applicano ai lavori svolti in mare. Altresì l'Art.106, comma 1 – lettera c), del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. prevede che le disposizioni del Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – non si applicano ai lavori svolti in mare. Pertanto relativamente all'appalto dei lavori di che trattasi, ad oggi, non ricorrono gli estremi per la nomina del Coordinatore della sicurezza di cantiere in fase progettuale ed esecutiva. Tuttavia le lavorazioni dovranno essere eseguite garantendo la massima sicurezza delle Maestranze ed in genere di tutti gli Operatori che saranno presenti e che opereranno in cantiere ed a bordo dei natanti coinvolti, in conformità del vigente Codice della Navigazione, del D.Lgs n.271 del 27-07-1999 e s.m.i. (Attività lavorative a bordo delle navi), del D.Lgs n.272 del 27-07-1999 e s.m.i.(Attività lavorative in ambito portuale).
- 1 - bis. Qualora durante lo svolgimento dell'appalto si dovessero determinare situazioni per cui ricorra la necessità di procedere in conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'appaltatore:
 - a. dovrà redigere e depositare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza nominato in corso d'opera dalla Stazione Appaltante e realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, nonché le eventuali proposte integrative;
 - b. Sarà tenuto ad aggiornare tempestivamente il Piano Operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni ed in particolare ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati;
 - c. dovrà dichiarare di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto;
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
 - a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
 - b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.
3. Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza in genere nonché dei piani di sicurezza (qualora ricorrano gli estremi di redazione degli stessi) da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
6. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. L'appaltatore è tenuto ad eseguire l'appalto dei lavori di che trattasi in conformità degli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il rispetto degli standard sociali deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
8. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 17 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. in caso inadempimento da parte dell'affidatario;
 - b. Su richiesta del Subappaltatore/cottimista/Subaffidatario;
8. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
9. Per le prestazioni affidate in subappalto e/o subaffidamento ed alla disciplina dettagliata degli stessi, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto;

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti e del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari al _____ (10% o aliquota maggiore a seconda del ribasso formulato) per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato dell'IVA e maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori (Responsabilità Civile) nonché la responsabilità di danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari a € _____.
6. Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dal presente articolo debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e devono essere prestate nell'assoluto rispetto delle norme di cui all'Art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 19 - Documenti contrattuali

1. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a. il Capitolato Speciale d'appalto ;
 - b. l'Elenco dei prezzi unitari contrattuali di cui al precedente Art. 3, commi 5 e 6;
 - a. gli elaborati grafici progettuali, le relazioni tecniche e specialistiche, e gli altri atti e documenti del progetto esecutivo;
 - b. il Computo metrico estimativo;
 - c. il Cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;
 - d. il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 (quando previsto);
 - e. il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto (quando previsto);
 - e. le Polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;
 - f. il Capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, così come applicabile ai sensi delle disposizioni transitorie ed abrogazioni del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
2. Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte. Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che anche se non materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 20 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

1. L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 21 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

1. Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
 - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
 - non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara CIG: _____ attribuito dall'ANAC e il codice CUP: _____ – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.
3. I soggetti economici di cui al comma 3 comunicano al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 23 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.84, comma 2, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 si prende atto che nei confronti dell'Appaltatore non risultano sussistere le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del medesimo Decreto Legislativo, come risulta da
 - iscrizione nella White List della Prefettura di _____ dal _____ - Impresa _____ (_____)
 - iscrizione nella White List della Prefettura di _____ dal _____ - Impresa _____ (_____).

Art. 24 – Ulteriori Adempimenti in materia antimafia a seguito del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura

L'Appaltatore, che ne è a conoscenza, si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici, ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e

Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in data 10 marzo 2020 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti per la parte relativa agli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

Art. 25 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

1. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, oppure (specificare).

Art. 25-bis – Clausola sociale

1. L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia ammortizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

Art. 26 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.
2. Inoltre ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 27 - Normative di riferimento e richiami di Legge – Rinvii di Legge e precisazioni

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte e si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, nonché al D.P.R. n.207/2010 così come applicabile ai sensi delle disposizioni transitorie del D.Lgs n.50/2016, al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., alla Legge Regione Marche n. n.33 del 18/11/2008 (Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili), al D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018, al D.M. n. 248 del 10-11-2016, al capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto e così come applicabile, al Codice della Navigazione ed a tutta la Normativa che regola l'attività marittima, la navigazione e la sicurezza in mare;
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.
3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto ed ove non previsto o non richiamato dal Capitolato Speciale d'Appalto, in merito agli appalti pubblici, si fa altresì riferimento ai dispositivi normativi e di Legge e comunque a tutte le misure adottate dallo Stato Italiano per fronteggiare gli effetti legati alla Pandemia da Covid-19: Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.75 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" - Decreto semplificazioni e successive modifiche ed integrazioni (come D.L. 77/2021 – Decreto Semplificazioni Bis - convertito con Legge n. 108 del 29 Luglio 2021, ed altri). Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (**PNC**) di cui alla

richiamata Legge n. 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.77 del 31-05-2021 e s.m.i..

Art. 28 - Spese contrattuali – disposizioni di carattere fiscale

1. Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore. L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007. Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.
2. Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA): l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Le parti dichiarano che la loro Partita IVA ed il loro Codice Fiscale sono i seguenti:
 - - C.F. - P.IVA n.;
 - Comune di Fano – C.F.e P.IVA n. 00127440410.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 29 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
In particolare ai sensi del richiamato art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:
 - il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
 - i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
 - i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
 - i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
 - i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dal Committente, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni

di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, il Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne al Committente e/o a terzi.
5. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Committente e di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
6. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
7. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 6 Termini di esecuzione – penali – penali per inadempimenti relativi a PNRR
- Art. 6-Bis - Premio di accelerazione previsto da PNRR
- Art. 8 Oneri a carico dell'Appaltatore;
- Art. 9 Contabilità dei lavori e pagamenti;
- Art. 10 Revisione dei Prezzi;
- Art. 10-bis Cessione del contratto e cessione dei crediti;
- Art. 13 Modalità di soluzione delle controversie;
- Art. 14 Risoluzione e recesso del contratto;
- Art. 16 Obblighi dell'Appaltatore;
- Art. 17 Subappalto;
- Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 28 Spese contrattuali – disposizioni di carattere fiscale
- Art. 29 Trattamento dati personali;

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. _____ pagine, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5 – LL.PP.

Dott.

L'APPALTATORE

Ditta

Sig.

L'UFFICIALE ROGANTE

Il Segretario Generale dott. _____

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs n.82/2005).